

**Disposizioni Attuative (DA)
per l'esecuzione del servizio "Gestione del Fondo Microcredito Imprenditoriale"**

1) PREMESSE

A fronte della situazione economica e delle difficoltà finanziarie che stanno interessando le unità imprenditoriali più piccole e fragili, con l'art. 6 della L.R. 25 giugno 2021, n. 13 la Regione Marche ha inteso sostenere la ripresa delle attività delle microimprese marchigiane, promuovendo altresì l'educazione finanziaria e la cultura d'impresa, con l'istituzione del Fondo per il Microcredito imprenditoriale. La gestione del suddetto Fondo è stata affidata all'ATI composta da Fidipersona Soc. Coop. e Ottavio Sgariglia Dalmonte srl con contratto di appalto (atto Reg_Int 868 del 9 dicembre 2021) stipulato a esito della procedura aperta n. 8311497 (CIG 89346377B1) conclusasi con l'aggiudicazione in favore della sopracitata ATI, come da DDPF PEL 821/2021 e 823/2021 (importo netto a base dell'appalto: 137.096,77 €).

Con l'avvio dell'esecuzione in concreto del servizio "gestione del Fondo Microcredito", tenuto conto delle risultanze delle verifiche e dei controlli svolti dal DEC circa l'adeguatezza e la conformità delle prestazioni, risulta opportuno impartire le seguenti disposizioni e istruzioni attuative al fine di garantire la regolarità e l'omogeneità dell'esecuzione del servizio, avuto particolare riguardo ai profili non disciplinati dagli atti e dai documenti di gara e agli aspetti che, seppur regolamentati, implicano una discrezionalità in fase di esecuzione che, vista la natura pubblica delle risorse gestite e l'interesse regionale sotteso alle prestazioni da eseguire, necessitano della specificazione di ulteriori criteri attuativi.

2) DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Disposizioni Attuative si applicano le seguenti definizioni:

- a) «**Associazione Temporanea di Impresa**» (anche indicata con l'acronimo «**ATI**»): Forma di collaborazione temporanea e occasionale tra operatori economici, riuniti al fine della partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti ed alla loro esecuzione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- b) «**Capitolato Tecnico**»: Il documento di cui all'Allegato n. 2 al DDPF ACF n. 269 del 7 ottobre 2021, con il quale sono stati riassunti gli elementi che consentono di individuare, da un punto di vista tecnico ed economico, l'oggetto dell'appalto e indicate le modalità di esecuzione delle prestazioni;

- c) «**Colloquio/intervista iniziale**»: Incontro, che si svolge tra il soggetto gestore e il richiedente successivamente all'invio della richiesta di finanziamento, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti per accedere al finanziamento in Microcredito, all'individuazione delle reali esigenze finanziarie del richiedente, alla verifica della coerenza della destinazione delle somme prese a mutuo con le finalità previste dalla disciplina del Microcredito, alla raccolta di maggiori informazioni sul progetto e/o sulla situazione economica, finanziaria e sociale dell'impresa e delle informazioni utili per la redazione del Piano Aziendale, all'individuazione della documentazione necessaria ai fini della valutazione della richiesta di finanziamento;
- d) «**Committente**»: L'organo che ha indetto il procedimento per l'affidamento del servizio. Ai fini delle presenti Disposizioni Attuative, si fa riferimento al Settore Industria Artigianato e Credito, in persona del Dirigente responsabile dello stesso;
- e) «**Conto corrente dedicato**»: Il conto corrente di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, dedicato alle commesse pubbliche e a tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del Servizio;
- f) «**Contratto d'Appalto**»: Contratto (Reg_Int. 868 del 9 dicembre 2021) stipulato tra il Committente e il Soggetto Gestore a esito della procedura aperta n. 8311497 (CIG 89346377B1) conclusasi con l'aggiudicazione di cui ai DDPF PEL 821/2021 e 823/2021 (importo netto a base dell'appalto: 137.096,77 €) e avente ad oggetto l'esecuzione del servizio "gestione del Fondo Microcredito";
- g) «**Contratto di Microcredito**» (anche indicato come «**Contratto di finanziamento**»): Contratto di finanziamento stipulato in conformità e nei limiti della disciplina del Microcredito tra il Soggetto Gestore e l'Utente;
- h) «**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**»: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2020;
- i) «**Direttore dell'Esecuzione del Contratto**» (anche indicato con l'acronimo «**DEC**»): Soggetto incaricato della verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Servizio, con funzioni di coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'esecuzione e di verifica della conformità delle prestazioni eseguite dai Soggetti Gestori;
- j) «**Documento Unico di Regolarità Contributiva**» (anche indicato con l'acronimo «**DURC**»): Attestazione della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, acquisita con le modalità previste dal D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015);
- k) «**Domicilio digitale del Committente**»: L'indirizzo di posta elettronica certificata del Settore Industria Artigianato e Credito: regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it;
- l) «**Equivalente Sovvenzione Lordo**» (anche indicato con l'acronimo «**ESL**»): L'unità di misura che viene utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto economico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis;

- m) «**Finanziamento agevolato**»: Prestito concesso a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato e riservato a soggetti in possesso di specifici requisiti;
- n) «**Finestra temporale**»: Intervallo temporale, delimitato da un'apertura e da una chiusura, in cui è possibile avanzare la richiesta di finanziamento;
- o) «**Fondo rotativo**»: Strumento finanziario alimentato dallo stanziamento di risorse pubbliche e dal rientro delle somme restituite dalle imprese che ne hanno beneficiato;
- p) «**Fondo**»: "Fondo per il Microcredito Imprenditoriale - Regione Marche" istituito con l'art. 6 della L.R. 13 del 25 giugno 2021;
- q) «**Gestione del contenzioso**»: Il complesso delle attività volte alla gestione di tutti gli inadempimenti posti in essere dagli utenti dei contratti di finanziamento, nonché di qualsiasi conflitto o contrasto insorto tra le parti del suddetto contratto a causa e in occasione dell'esecuzione del rapporto;
- r) «**Gestione**»: il complesso delle attività svolte per l'esecuzione del Servizio;
- s) «**Impresa inattiva**»: Impresa iscritta al Registro delle Imprese che non esercita l'attività d'impresa.
- t) «**Merito creditizio**»: Valutazione della capacità di rimborso del debitore quale elemento qualificante della decisione di concedere il prestito;
- u) «**Microcredito**»: Strumento di sviluppo economico, sotto forma di finanziamento assistito, che consente l'accesso al credito ai soggetti esclusi dal prestito bancario a causa dell'inadeguatezza (o della mancanza) delle garanzie e delle microdimensioni imprenditoriali;
- v) «**Modalità a sportello**»: Modalità procedimentale in base alla quale le domande vengono istruite seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, con l'eventuale previsione, ai fini dell'ammissibilità all'attività istruttoria, di soglie e condizioni minime (anche di natura quantitativa) connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico;
- w) «**Offerta**»: L'insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo, tecnico (c.d. «**Offerta Tecnica**») ed economico (c.d. «**Offerta Economica**»), che i Soggetti Gestori hanno sottoposto alla valutazione della Commissione di gara ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto;
- x) «**Piano di Lavoro**»: Atto formato dal Soggetto Gestore e recante la puntuale definizione delle attività descritte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Nelle presenti DA si fa riferimento al Piano di Lavoro, presentato dai Soggetti Gestori, discusso dal Comitato di Coordinamento Tecnico per il Fondo Microcredito nella seduta n. 1 del 19 febbraio 2022 (ID 25469715|24/02/2022|IACR) e approvato dallo stesso nella seduta n. 2 del 23 febbraio 2022 (ID 25740315|22/03/2022|IACR);
- y) «**Registro Nazionale Aiuti**» (anche indicato con l'acronimo «**RNA**»): è lo strumento nazionale per la verifica della conformità degli aiuti pubblici alle disposizioni previste dalla normativa euro-

unitaria, avuto particolare riguardo alla verifica del cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, del superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'UE;

- z) «**Responsabile Unico del Procedimento**» (anche indicato con l'acronimo «**RUP**»): Soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del rapporto;
- aa) «**Richiedente**»: Soggetto che avanza la richiesta di finanziamento nei confronti del Soggetto Gestore;
- bb) «**Rientri**»: Le somme versate, a qualsiasi titolo, dagli utenti ai Soggetti Gestori, ad eccezione delle commissioni e degli interessi maturati sulla parte privata del Fondo, nonché degli interessi moratori;
- cc) «**Servizio**»: Prestazione oggetto del contratto d'appalto, consistente nella gestione del Fondo Microcredito Imprenditoriale;
- dd) «**Soggetto Gestore**»: Soggetto al quale è affidata la gestione del Servizio oggetto dell'appalto;
- ee) «**Utente**»: Beneficiario del finanziamento a seguito della delibera di concessione dell'organo preposto del Soggetto Gestore;
- ff) «**Vincolo di scopo del finanziamento**»: L'obbligo per il beneficiario di utilizzare le somme prese a prestito con il Contratto di Microcredito esclusivamente per il perseguimento di una (o più) delle finalità previste dall'art. 2, D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

3) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 – I Soggetti Gestori adempiono tutte le obbligazioni espressamente previste nel Capitolato Tecnico, nel Contratto d'Appalto, nell'Offerta e in tutte le altre fonti da questi richiamate, nonché sono vincolati a tutte le conseguenze che da tali atti derivano secondo la legge, gli usi e l'equità.

3.2 – Le obbligazioni di cui all'art. 3.1 devono essere adempiute con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., nonché con comportamenti orientati alla correttezza-buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

4) NATURA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

4.1 – L'intervento consiste in un finanziamento agevolato da erogare alle imprese nel rispetto della disciplina del Microcredito.

Il Fondo utilizzato per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 si compone di una quota, pari al 50%, costituita da risorse regionali, mentre la restante quota è costituita da risorse proprie dei soggetti gestori.

Le risorse in cofinanziamento vanno gestite in quota parte per tutte le operazioni.

4.2 – Sulla componente regionale del finanziamento, il soggetto gestore non può applicare alcun tasso di interesse, né richiedere alcun rimborso delle spese vive sostenute per l'erogazione del servizio.

Sulla quota di finanziamento attinta da fondi privati, il soggetto gestore potrà applicare interessi a condizioni di mercato e richiedere agli utenti il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione del credito e dei servizi ausiliari.

4.3 – Il tasso agevolato risulta dalla combinazione della quota pubblica di finanziamento, erogata a tasso zero e senza spese, e la quota privata del finanziamento, erogata alle condizioni di cui al punto 4.2, comma 2.

4.4 - Per la gestione del Fondo di cui all'art. 4.1 verrà utilizzato esclusivamente il conto corrente a tal fine dedicato e indicato alla Regione Marche in sede di gara.

4.5 – Le erogazioni, i rimborsi delle rate, così come ogni altro movimento finanziario concernete la quota pubblica del Fondo, dovranno essere realizzati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario (o postale) o attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136.

5) SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA

5.1 – Possono beneficiare del finanziamento di cui all'art. 4.1 solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato Tecnico, avuto particolare riguardo agli artt. 3.2, 3.3 e 3.4 dello stesso.

5.2 – Possono beneficiare del suddetto finanziamento anche le imprese, in possesso dei requisiti richiamati al punto 5.1, che risultino inattive al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 5.2, il buon esito della pratica è subordinato all'assunzione da parte dell'utente dell'obbligo contrattuale di attivarsi entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del credito.

In caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 5.2, comma 2, l'utente sarà considerato responsabile ex art. 1218 c.c. e soggetto alle conseguenze previste nel contratto di Microcredito.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 – Le domande di finanziamento vengono presentate utilizzando le apposite piattaforme di prenotazione accessibili dai siti internet dei soggetti gestori.

La ricezione delle domande di finanziamento viene gestita mediante la predisposizione di finestre temporali trimestrali e le relative istruttorie vengono espletate con la modalità c.d. a sportello.

6.2 – L’apertura anticipata delle finestre trimestrali per la presentazione delle domande di cui all’art. 6.1 deve considerarsi sempre possibile.

Nel caso di cui all’art. 6.2, comma 1, peraltro, resta fermo l’obbligo per il soggetto gestore di pubblicizzare in maniera adeguata l’apertura anticipata della finestra.

6.3 – La chiusura anticipata delle finestre trimestrali è possibile esclusivamente nelle ipotesi in cui:

- a) sia stato raggiunto il numero limite di domande ricevibili in una singola finestra, così come predeterminato dal soggetto gestore e comunicato al RUP;
- b) venga disposta con comunicazione formale del RUP;
- c) sussista un giustificato motivo che non consente o rende inopportuna la ricezione di ulteriori domande di finanziamento.

La sussistenza di una delle cause integranti il giustificato motivo di cui alla lett. c) del precedente comma va tempestivamente comunicata al RUP. In tale ipotesi, la chiusura anticipata della finestra è subordinata all’espressa autorizzazione del RUP.

Dell’avvenuta chiusura anticipata della finestra dovrà essere data adeguata pubblicità nei confronti del pubblico.

7) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

7.1 – Le istruttorie dovranno essere informate ai principi di efficienza, imparzialità, trasparenza, non aggravamento della procedura e dovranno concludersi entro un termine ragionevole.

I soggetti gestori forniscono ai richiedenti tutte le informazioni richieste o comunque necessarie ai fini della piena comprensione degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di finanziamento.

7.2 – Le domande di finanziamento verranno istruite seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, secondo la modalità di cui all’art. 6.1, comma 2 e nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Lavoro predisposto dai soggetti gestori.

7.3 – Nell’ipotesi in cui i richiedenti, dopo aver presentato domanda attraverso la piattaforma di cui all’art. 6.1, non si rendano disponibili per il colloquio/intervista iniziale e/o a fornire la documentazione richiesta per l’istruttoria della pratica entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione scritta (e trasmessa a mezzo PEC) di sollecito all’incontro o all’invio della documentazione, decadranno dalla prenotazione e la richiesta verrà rimossa dall’elenco cronologico.

L'effetto di cui all'art. 7.3, comma 1 può prodursi solo nel caso in cui la comunicazione scritta di sollecito all'incontro e/o all'invio della documentazione rechi espresso avviso che il mancato rispetto del termine di 15 giorni determinerà le conseguenze di cui sopra.

In ogni caso, l'effetto di cui all'art. 7.3, comma 1 non può precludere la presentazione di una nuova domanda di finanziamento.

7.4 – I soggetti gestori dovranno procedere alla verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di cui agli artt. 3.2, 3.3, 3.4 del Capitolato Tecnico, nonché a ogni altro controllo previsto dalla legge o che risulti opportuno alla luce delle circostanze di fatto.

7.5 – Ai fini della valutazione del merito creditizio dei richiedenti, i soggetti gestori predeterminano i criteri utilizzabili e danno riscontro oggettivo della corretta applicazione degli stessi con apposita motivazione che ne garantisca la conoscibilità e l'intelligibilità, nonché il controllo da parte della Regione.

In ogni caso, non possono essere impiegati criteri discriminatori, non informati al principio di imparzialità, irragionevoli, sproporzionati o inequivocabilmente in contrasto con un divieto normativo.

Non può influire sulla valutazione del merito creditizio la circostanza che il richiedente sia o meno socio del soggetto gestore o che sia o meno disposto ad aderire alla compagine sociale dello stesso.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, l'esito della valutazione di cui all'art. 7.5, comma 1, limitatamente a quanto concerne il merito della stessa, è rimesso all'insindacabile giudizio dell'organo competente del soggetto gestore.

7.6 – Nell'ipotesi in cui l'istruttoria termini con esito negativo, i soggetti gestori ne danno comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al richiedente, indicando le ragioni che ostano all'accoglimento della richiesta.

8) EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E CALCOLO DELL'ESL

8.1 – Nell'ipotesi in cui l'istruttoria termini con esito positivo, una volta calcolato l'ESL nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dopo aver adempiuto tutti gli obblighi inerenti al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), l'ente gestore può procedere alla (eventuale) delibera di concessione del finanziamento.

8.2 – L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente del contratto di Microcredito e alla verifica della regolarità contributiva.

La verifica della regolarità contributiva di cui al comma precedente viene effettuata mediante acquisizione del DURC. Nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente non sia soggetta a obbligo di

iscrizione presso le casse previdenziali e, pertanto, impossibilitata a fornire il DURC, il suddetto controllo si considererà assolto con l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza dell'obbligo previdenziale.

8.3 – L'erogazione del finanziamento viene effettuata accreditando la somma su un rapporto bancario intestato al beneficiario.

L'erogazione a soggetto diverso dall'utente è consentita nel solo caso in cui costituisca modalità per assicurare il rispetto del vincolo di scopo del finanziamento, attraverso la liquidazione delle somme direttamente all'impresa fornitrice dell'utente a saldo della merce o dei servizi acquistati con il finanziamento in conformità alle finalità di cui all'art. 2, D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

Nel caso di cui al comma precedente, la delibera di cui all'art. 8.1 prevede che le somme vengano erogate direttamente, in tutto o in parte, in favore dei fornitori dei prodotti o servizi oggetto del contratto di finanziamento e l'accredito avviene, dietro nullaosta/delega scritta del beneficiario, direttamente sul conto del/dei suddetti fornitori. In tal caso, peraltro, sarà cura del soggetto gestore indicare nei relativi atti di pagamento i riferimenti della pratica cui questi si riferiscono.

9) GESTIONE E MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI CREDITI EROGATI E VERIFICA DEI PROGETTI FINANZIATI

9.1 – Pendente il rapporto di Microcredito, è obbligo dei soggetti gestori verificare il corretto ed esatto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del contratto di finanziamento.

9.2 – A maggiore specificazione di quanto previsto all'art. 9.1, e a titolo meramente esemplificativo, i soggetti gestori:

- a) provvedono, alle scadenze prefissate, all'incasso dei rientri delle rate;
- b) monitorano il rispetto dei termini contrattuali;
- c) verificano la corrispondenza e l'adeguatezza delle prestazioni adempiute dagli utenti con quanto contrattualmente previsto.

9.3 – Costituisce specifico obbligo in capo ai soggetti gestori la verifica del rispetto del vincolo di scopo, attraverso il controllo della corrispondenza tra l'investimento previsto e quello effettivamente realizzato.

I soggetti gestori assicurano, sin dal momento della richiesta, tutto il necessario supporto informativo ai fini della piena comprensione da parte dei richiedenti dell'esistenza del vincolo di scopo e delle conseguenze che possono scaturire dalla violazione dello stesso.

Il vincolo di scopo deve essere obbligatoriamente riportato nel contratto di finanziamento o nella documentazione cui esso fa rinvio, e, nel corso del rapporto, i soggetti gestori dovranno invitare gli utenti a produrre tutto quanto necessario a comprovare l'effettivo rispetto dello stesso.

Salvo lo specifico obbligo di cui all'art. 9.3, comma 1, qualora la documentazione di cui al comma precedente non venga totalmente o parzialmente prodotta dall'utente, la responsabilità derivante dal mancato rispetto del vincolo di scopo rimane in capo allo stesso.

9.4 – I soggetti gestori trasmettono l'elenco dei finanziamenti erogati utilizzando il modello di rendicontazione approvato dal Comitato di Coordinamento Tecnico per il Microcredito nella seduta n. 2 del 23 febbraio 2022.

La rendicontazione di cui sopra dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale del Committente, unitamente alla documentazione contabile necessaria ai fini della verifica *inter alia* dell'utilizzo esclusivo dei conti correnti dedicati e del rientro delle rate

A titolo meramente esemplificativo, costituisce documentazione idonea, ai fini di cui al comma precedente, l'estratto del conto corrente bancario e i mastrini contabili.

Da un punto di vista temporale, le rendicontazioni semestrali dovranno fornire un quadro dell'operatività al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ogni anno, da trasmettersi rispettivamente entro il 31 Agosto del medesimo anno ed entro il 28 Febbraio dell'anno successivo.

10) MODALITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

10.1 – Il beneficiario inizia a rimborsare il finanziamento a decorrere dal giorno stabilito negozialmente. Resta ferma la possibilità per il beneficiario di richiedere un periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi.

10.2 – Il rimborso dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario dedicato alla gestione del Fondo Microcredito (così come indicato alla Regione Marche in sede di gara) e secondo il piano di rimborso indicato dal soggetto gestore all'utente contestualmente all'erogazione del finanziamento agevolato.

10.3 – I soggetti gestori potranno prelevare gli interessi di cui all'art. 4.2, comma 2 con cadenza trimestrale, in modo da consentire il controllo relativo al corretto utilizzo del Fondo e al rispetto della disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le risorse private del Fondo, riversate sul conto corrente dedicato a seguito dei pagamenti di cui all'art. 10.2, dovranno essere mantenute sullo stesso e reimpiegate con la medesima destinazione sino alla scadenza del contratto, con le modalità e secondo le logiche dei fondi rotativi, nonché conformemente a quanto previsto all'art. 4.1, commi 2 e 3.

Le operazioni realizzate con le risorse di cui all'art. 10.3, comma 2, vanno tenute distinte e tracciabili rispetto alle operazioni di primo utilizzo, mediante espressa indicazione, in sede di rendicontazione, della natura (primo impiego o reimpiego) delle somme concesse a mutuo.

10.4 – Su istanza motivata dell'utente, i gestori del Fondo possono rimodulare il debito personalizzando il piano di rimborso o allungando la durata del rapporto di finanziamento ai fini della riduzione del *quantum* delle singole rate mensili di rimborso.

Nell'ipotesi in cui l'allungamento della durata del rapporto di cui al comma precedente non determini il superamento del limite di 84 mesi, la rimodulazione verrà comunicata alla Regione tramite la rendicontazione semestrale, utilizzando il relativo campo "note".

Nel caso in cui la durata del rapporto, a seguito dell'allungamento di cui al comma 1, avendo ricevuto il benestare del Fondo Centrale di Garanzia, ecceda gli 84 mesi, la rimodulazione verrà comunicata alla Regione Marche a mezzo posta elettronica certificata, facendo riferimento al domicilio digitale di cui all'art. 9.4, comma 2.

10.5 – L'eventuale cessazione dell'attività da parte dell'impresa finanziata verrà comunicata alla Regione Marche con le modalità di cui all'art. 10.4, comma 2.

11) GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE CRITICITÀ EMERSE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

11.1 – Rispetto alla procedura concernente la gestione del contenzioso, i soggetti gestori seguiranno il seguente iter procedurale:

- a) Il cliente inadempiente verrà tempestivamente sollecitato a saldare l'insoluto (o a conformare il proprio comportamento a quanto previsto dal contratto) mediante comunicazione informale, con espresso avviso che il perdurare dell'inadempimento comporterà la trasmissione della pratica all'ufficio legale incaricato della tutela del credito;
- b) Nell'ipotesi in cui l'inadempimento persista e raggiunga le 5 rate insolute, anche non consecutive, e/o, ad ogni modo, risulti di non scarsa importanza, il soggetto gestore procederà nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti con intimazione formale di adempimento a mezzo posta raccomandata o PEC;
- c) Nel caso in cui la situazione di cui al punto precedente perduri, la pratica verrà trasmessa all'ufficio legale per la messa in mora e l'eventuale decadenza dal beneficio del termine;
- d) Eventuali azioni legali (procedimento monitorio di ingiunzione, pignoramento, ipoteca, ecc.) saranno valutate in base alle reali possibilità di recupero del credito. Ad ogni modo, i soggetti gestori dovranno comunicare tempestivamente alla Regione l'intenzione di interrompere l'azione di recupero, con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che rendono tale attività non conveniente.

12) CONTROLLI DELLA REGIONE

12.1 – La Regione periodicamente verifica il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché il rispetto della normativa vigente.

12.2 – I controlli di cui all'art. 12.1 verranno svolti dal DEC con cadenza almeno semestrale e previa comunicazione ai soggetti gestori. Per lo svolgimento delle operazioni di verifica, il DEC potrà avvalersi dell'assistenza del personale dell'Amministrazione regionale.

12.3 – I controlli di cui all'art. 12.1 verranno svolti presso le sedi dei soggetti gestori e/o, a seconda della tipologia di verifica, attraverso la richiesta di invio della documentazione necessaria ai fini del controllo.

12.4 – I controlli di cui all'art. 12.1 consisteranno nella verifica del rispetto da parte dei soggetti gestori della normativa vigente e dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui all'art. 3.1.

L'adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente verrà verificato distinguendo tra "obblighi di prestazione diretta" (ossia da erogare direttamente nei confronti del Committente) e "obblighi di prestazione indiretta" (da erogare all'utenza).

La verifica dell'adempimento degli obblighi di prestazione indiretta verrà effettuato controllando i singoli rapporti di finanziamento e le singole pratiche con l'utenza.

I rapporti di finanziamento e le pratiche di cui al comma precedente verranno selezionati applicando i seguenti criteri:

- a) I controlli verranno svolti separatamente per ogni soggetto gestore componente l'ATI;
- b) Nel caso in cui il soggetto gestore controllato disponga di un numero di pratiche già istruite non superiore a 10, la verifica avrà ad oggetto tutte le pratiche in essere al momento del controllo;
- c) Al di fuori del caso precedente, le pratiche da controllare saranno composte da un campione del 20% estratto tra la massa di pratiche deliberate con concessione del finanziamento e da un campione del 20% estratto tra la massa di pratiche escluse/respinte/inammissibili;
- d) In ogni caso, i singoli campioni non possono essere costituiti da un numero di pratiche inferiore a 5.